

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1481 DEL CONSIGLIO
del 14 ottobre 2020**

che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.
- (2) Il 12 maggio 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui affermava che l'Unione rimane determinata a che sia pienamente rispettato l'embargo sulle armi imposto dall'ONU in Libia. Sottolineava inoltre che deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare la piena ed effettiva attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso le frontiere terrestri e aeree con la Libia.
- (3) Il 21 settembre 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309 ⁽²⁾, in cui ha designato tre entità coinvolte nella violazione dell'embargo dell'ONU sulle armi.
- (4) Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Libia, in particolare per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del paese, comprese le violazioni dell'embargo dell'ONU sulle armi.
- (5) In tale contesto è opportuno aggiungere una persona coinvolta in tali atti all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

⁽¹⁾ GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309 del Consiglio, del 21 settembre 2020, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 305 I del 21.9.2020, pag. 1).

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44, alla sezione "A. Persone" è aggiunta la seguente voce:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
"22.	Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович Пригожин)	Data di nascita: 1° giugno 1961 Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo) Cittadinanza: russa Sesso: maschile	Yevgeniy Viktorovich Prigozhin è un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette, anche di natura finanziaria, con la società militare privata Wagner Group. In tal modo, Prigozhin partecipa e dà il proprio sostegno alle attività del Wagner Group in Libia che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del paese. In particolare, il Wagner Group è coinvolto in violazioni plurime e ripetute dell'embargo sulle armi in Libia istituito dall'UNSCR 1970 (2011) e recepito nell'articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333, compresi la consegna di armi e lo schieramento di mercenari in Libia a sostegno dell'esercito nazionale libico. Il Wagner Group ha partecipato a svariate operazioni militari contro il governo di intesa nazionale sostenuto dall'ONU e ha contribuito a danneggiare la stabilità della Libia e a minare il processo pacifico."	15.10.2020